

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

PARTE A

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 gennaio 2001:

- a) il regolamento (CEE) n. 2390/89
- b) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89
- c) gli articoli 3, 31 e 71 del regolamento (CEE) n. 822/87.

PARTE B

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 marzo 2001:

- a) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87
- b) il regolamento (CEE) n. 2392/89
- c) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91
- d) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92
- e) l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87.

PARTE C

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 dicembre 2003:

gli articoli 1 e 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84.

---